



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

copia

N° 20 del 05.08.2014

OGGETTO : INTEGRAZIONE E MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA DEI RIFIUTI (TARI).

L'anno duemilaquattordici il giorno CINQUE del mese di AGOSTO alle ore 12,20 nel Palazzo Municipale. Convocato per determinazione del Presidente con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge in seduta ordinaria di **prima** convocazione, si è riunito il Consiglio comunale:

Sindaco: Avv. Francesco Alfieri

Consiglieri:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1) Farro Ferdinando | 09) Pizza Michele |
| 2) Marciano Pietro Paolo | 10) Framondino Luigi |
| 3) Di Biasi Franco | 11) Comite Nicola |
| 4) Di Filippo Giuseppe | 12) Errico Luca |
| 5) Verrone Gianluigi | 13) Inverso Mauro |
| 6) Russo Gennaro | 14) Abate Agostino |
| 7) Giffoni Valeriano | 15) Prota Emilio |
| 8) Orrico Giovanni | 16) Di Luccio Pasquale |

Risultano assenti: VERRONE- COMITE - INVERSO - PROTA - DI LUCCIO.

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale avv. Luca Errico:

Partecipa il Vice Segretario Vicario dott. Eraldo Romanelli.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Coppola Adamo, La Porta Massimo.

.....in prosieguo di seduta



CITTÀ DI
AGROPOLI

AREA ECONOMICA FINANZIARIA
Entrate e Patrimonio

Proposta di deliberazione del Consiglio comunale

Proponente: **Assessore alle Politiche Economiche e Finanziarie dott. Adamo Coppola**

Oggetto : **INTEGRAZIONE E MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA DEI RIFIUTI (TARI)**

Premesso che con deliberazione consiliare n. 11 del 22.05.2014 veniva approvato il Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa dei Rifiuti (TARI);

Ritenuto opportuno integrare e modificare il Regolamento comunale per la tassa rifiuti al fine di adeguarlo alla normativa in materia vigente, nel seguente modo:

all'articolo 3 (Servizio di igiene urbana) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 3 :

3 "Per l'anno 2014, su richiesta del contribuente e previa verifica dell'ufficio competente, saranno prese in considerazione riduzioni di tariffe così come previste dal comma 657 della Legge 27/12/2013 n°147. Per gli anni successivi saranno individuati annualmente i punti dove non è possibile effettuare la raccolta, contestualmente all'approvazione delle tariffe."

all'articolo 10 (Tariffa per le utenze domestiche) : il comma 4 è sostituito nel seguente modo:

4 "La superficie delle pertinenze, classificate catastalmente C2, C6 e C7, (senza alcun limite numerico) è accorpata alla superficie dell'abitazione principale; è altresì, accorpata la superficie dei locali adibiti a cantine, soffitte, garages, o altri simili luoghi di deposito (senza alcun limite numerico), all'abitazione a disposizione sia dei soggetti residenti che dei soggetti non residenti."

all'articolo 11 (Occupanti le utenze domestiche) : sostituire i comma 3 e 5 con i commi seguenti:

3 "Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune e per le unità immobiliari a disposizione dei soggetti residenti, si assume come numero di occupanti quello di seguito specificato:

n° 2 unità per abitazioni con superficie da 0 a 50 mq (senza computare la superficie dei locali classificate catastalmente C2, C6 e C7)

n° 3 unità per abitazioni con superficie da 51 a 100 mq (senza computare la superficie dei locali classificate catastalmente C2, C6 e C7)

n° 4 unità per abitazioni con superficie superiori a 100 mq (senza computare la superficie dei locali classificate catastalmente C2, C6 e C7)"

5. "Le cantine, le soffitte, garages, o gli altri simili luoghi di deposito si considerano nel seguente modo:

a) come pertinenze dell'abitazione principale e delle abitazioni a disposizione sia dei soggetti residenti che dei soggetti non residenti così come specificato nel comma 4 dell'art.10 del presente Regolamento

b) come utenze domestiche con un solo occupante qualora siano condotte da persone fisiche prive di utenze abitative nel territorio comunale

c) come utenze non domestiche nel caso di persone giuridiche “
all’articolo 13 (Classificazione delle utenze non domestiche) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 2bis :

2 bis “Ai sensi del comma 682 della legge n.147/2013 il comune stabilisce la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, pertanto, per le attività come lo Specchio acqueo, (lo spazio occupato dalle imbarcazioni), e i Bed and Breakfast, Affittacamere, Country house e relative aree scoperte operative di dette attività, sono create due sottocategorie per particolari esigenze di gestione, per una collocazione appropriata e quindi un miglior utilizzo dei coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti (Kc e Kd), per queste motivazioni vengono istituite due nuove categorie come di seguito specificato:

Categoria 5 - Sottocategoria 31 : Specchio acqueo

Categoria 8 - Sottocategoria 32 : Attività extralberghiere (Affittacamere, Bed and Breakfast, Country house e relative aree scoperte operative)”

Modificare l’allegato A del Regolamento come di seguito indicato:

Categoria 5- Stabilimenti balneari

Arenile

Pontili per ormeggi

Categoria 8 - Alberghi senza ristorante

Foresterie

Alberghi diurni e simili

Locande

Pensioni

Residences

Case albergo

Categoria 31

Specchio acqueo

Categoria 32 – Attività Extralberghiere

Affittacamere

Bed and Breakfast

Country house

Ostelli per la gioventù

Aree scoperte operative

all’articolo 16 (Esenzioni e riduzioni) nella parte ESENZIONI, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma 6 :

6 “le abitazioni occupate o detenute da persone titolari di assegno sociale erogato dall’INPS, quale unica tipologia di reddito posseduto dal nucleo familiare”

all’articolo 17 (Agevolazioni rifiuti speciali) : dopo il comma 4 aggiungere i seguenti commi 5 e 6:

5. “Ai produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani vengono applicate le seguenti riduzioni della quota variabile del tributo, proporzionali alle quantità di rifiuti che questi dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati:

dal 10 % al 30 % di avvio al recupero = 10 % di riduzione della quota variabile

dal 31 % al 60 % di avvio al recupero = 30 % di riduzione della quota variabile

dal 61 % al 100% di avvio al recupero = 50 % di riduzione della quota variabile”

6 “Al fine di beneficiare dell’agevolazione di cui al comma 5, il soggetto passivo deve presentare entro il 31 gennaio di ogni anno (dell’anno di riferimento del

tributo) copia del contratto stipulato per l'anno in corso, con Consorzi di categoria o ditta specializzata al riciclo dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, la copia dei formulari dei rifiuti speciali (FIR) dell'anno precedente e attestazione dal quale si evince che effettivamente l'anno precedente è avvenuto il riciclo e recupero dei rifiuti speciali. In mancanza della documentazione l'agevolazione relativa alla riduzione della quota variabile non sarà applicata per l'anno di riferimento.”

Dato atto che le modifiche ed integrazioni al regolamento TARI sono state preventivamente approvate dalla “Commissione Consiliare Finanze” in data 28/07/2014;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'art.239, comma1, lettera b, numero 7, del DLgs. N.267/2000;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 42;
- il vigente Statuto Comunale;
- i commi da 639 a 668, da 682 a 686 dell'articolo 1 della Legge n°147/2013 e successive modifiche ed integrazioni

PROPONE DI DELIBERARE

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di integrare e modificare il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa dei rifiuti (TARI) nel seguente modo:

all'articolo 3 (Servizio di igiene urbana) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 3 :

- 4 “Per l'anno 2014, su richiesta del contribuente e previa verifica dell'ufficio competente, saranno prese in considerazione riduzioni di tariffe così come previste dal comma 657 della Legge 27/12/2013 n°147. Per gli anni successivi saranno individuati annualmente i punti dove non è possibile effettuare la raccolta, contestualmente all'approvazione delle tariffe.”

all'articolo 10 (Tariffa per le utenze domestiche) : il comma 4 è sostituito nel seguente modo:

- 4 “La superficie delle pertinenze, classificate catastalmente C2, C6 e C7, (senza alcun limite numerico) è accorpata alla superficie dell'abitazione principale; è altresì, accorpata la superficie dei locali adibiti a cantine, soffitte, garages, o altri simili luoghi di deposito (senza alcun limite numerico), all'abitazione a disposizione sia dei soggetti residenti che dei soggetti non residenti.”

all'articolo 11 (Occupanti le utenze domestiche) : sostituire i comma 3 e 5 con i commi seguenti:

- 4 “Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune e per le unità immobiliari a disposizione dei soggetti residenti, si assume come numero di occupanti quello di seguito specificato:
 - n° 2 unità per abitazioni con superficie da 0 a 50 mq (senza computare la superficie dei locali classificate catastalmente C2, C6 e C7)
 - n° 3 unità per abitazioni con superficie da 51 a 100 mq (senza computare la superficie dei locali classificate catastalmente C2, C6 e C7)
 - n° 4 unità per abitazioni con superficie superiori a 100 mq (senza computare la superficie dei locali classificate catastalmente C2, C6 e C7)”
6. “Le cantine, le soffitte, garages, o gli altri simili luoghi di deposito si considerano nel seguente modo:

- d) come pertinenze dell'abitazione principale e delle abitazioni a disposizione sia dei soggetti residenti che dei soggetti non residenti così come specificato nel comma 4 dell'art.10 del presente Regolamento
- e) come utenze domestiche con un solo occupante qualora siano condotte da persone fisiche prive di utenze abitative nel territorio comunale
- f) come utenze non domestiche nel caso di persone giuridiche “

all'articolo 13 (Classificazione delle utenze non domestiche) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 2bis :

2 bis “Ai sensi del comma 682 della legge n.147/2013 il comune stabilisce la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, pertanto, per le attività come lo Specchio acqueo,(lo spazio occupato dalle imbarcazioni), e i Bed and Breakfast, Affittacamere, Country house e relative aree scoperte operative di dette attività, sono create due sottocategorie per particolari esigenze di gestione, per una collocazione appropriata e quindi un miglior utilizzo dei coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti (Kc e Kd), per queste motivazioni vengono istituite due nuove categorie come di seguito specificato:

Categoria 5 - Sottocategoria 31 : Specchio acqueo

Categoria 8 - Sottocategoria 32 : Attività extralberghiere (Affittacamere, Bed and Breakfast, Country house e relative aree scoperte operative)”

Modificare l'allegato A del Regolamento come di seguito indicato:

Categoria 5- Stabilimenti balneari

Arenile

Pontili per ormeggi

Categoria 8 - Alberghi senza ristorante

Ostelli per la gioventù

Foresterie

Alberghi diurni e simili

Locande

Pensioni

Residences

Case albergo

Categoria 31

Specchio acqueo

Categoria 32 – Attività Extralberghiere

Affittacamere

Bed and Breakfast

Country house

Aree scoperte operative

all'articolo 16 (Esenzioni e riduzioni) nella parte ESENZIONI, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma 6 :

6 “le abitazioni occupate o detenute da persone titolari di assegno sociale erogato dall'INPS, quale unica tipologia di reddito posseduto dal nucleo familiare”

all'articolo 17 (Agevolazioni rifiuti speciali) : dopo il comma 4 aggiungere i seguenti commi 5 e 6:

5. Ai produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani vengono applicate le seguenti riduzioni della quota variabile del tributo, proporzionali alle quantità di rifiuti che questi dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati:

dal 10 % al 30 % di avvio al recupero = 10 % di riduzione della quota variabile

- dal 31 % al 60 % di avvio al recupero = 30 % di riduzione della quota variabile
dal 61 % al 100% di avvio al recupero = 50 % di riduzione della quota variabile
- 6 Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 5, il soggetto passivo deve presentare entro il 31 gennaio di ogni anno (dell'anno di riferimento del tributo) copia del contratto stipulato per l'anno in corso, con Consorzi di categoria o ditta specializzata al riciclo dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, la copia dei formulari dei rifiuti speciali (FIR) dell'anno precedente e attestazione dal quale si evince che effettivamente l'anno precedente è avvenuto il riciclo e recupero dei rifiuti speciali. In mancanza della documentazione l'agevolazione relativa alla riduzione della quota variabile non sarà applicata per l'anno di riferimento.
3. di dare atto che le suddette modifiche hanno effetto dal 1° gennaio 2014;
4. di trasmettere la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla esecutività della stessa e, comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, per la pubblicazione sul sito informatico del predetto Ministero, la quale pubblicazione sostituisce, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito con modifiche dalla legge n. 214/2011, la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del D. Lgs. n. 446/1997;
5. di incaricare il Responsabile della Tassa dei Rifiuti (TARI) degli adempimenti di competenza;
6. di pubblicare il regolamento per l'applicazione della Tassa dei Rifiuti nel testo innanzi detto nel sito Web istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente"
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Agropoli, lì 28/07/2014

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE ECONOMICHE E FINANZIARIE
f.to Dott. Adamo Coppola

PARERE TECNICO : IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ENTRATE

- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole.

28.07.2014

Il Funzionario dell'Area
f.to Sig. Biagio Motta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000, in ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere favorevole.

Data 28.07.2014

Il Responsabile del Servizio di Ragioneria
f.to Sig. Biagio Motta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi i seguenti interventi :

Assessore Coppola : illustra i criteri seguiti dall'Amministrazione comunale relativamente alle aliquote dei vari tributi che sono comunque inferiori alla media degli altri Enti ; ringrazia l'Ufficio per il lavoro svolto;

ABATE : rende la dichiarazione di cui all'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale;

Assessore Coppola : ogni riduzione comporterebbe la necessità di assicurare comunque la copertura finanziaria per cui è impensabile, preliminarmente, verificare l'ammontare delle riduzioni proposte per ricercare le necessarie compensazioni; per tale motivo si potrà valutare quanto proposto da ABATE per il prossimo esercizio finanziario;

SINDACO : l'80/90 % delle entrate comunali derivano da tributi locali che a loro volta sono condizionati da norme statali; essere riusciti a determinare aliquote inferiori rispetto alla media degli altri Enti dimostra l'ottimo lavoro svolto;

Abate : non intende polemizzare ma il bilancio è un atto politico prima che ragionieristico; cercare di capire le entrate cosa vanno a finanziare, sono valutazioni che farà sempre ogni qual volta lo riterrà opportuno senza nessuna speculazione;

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, del Responsabile di Ragioneria, in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs n.267/2000;

Dato atto che il Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n.24 2014 (che si allega sotto la lettera "B") ha espresso parere favorevole all'approvazione, da parte del Consiglio, della deliberazione proposta;

-con 11 voti favorevoli, ed 1 astenuto (ABATE), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- è approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui integralmente riportato.
- Con 11 voti favorevoli, 1 astenuto (ABATE) espressi per alzata di mano, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

IL PRESIDENTE
f.to (avv. Luca Errico)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to (dott. Ferdinando Farro)

IL V. SEGRETARIO VIC.
f.to (Dott.Eraldo Romanelli)

=====

Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune.

li 14.08.14

IL MESSO COMUNALE

f.to BARONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi , che giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

li 14.08.14

Il Dirigente
f.to Dott. Eraldo Romanelli